



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRO, PICETTO FRATIN, TOFFANIN, PEROSINO, ROSSI, AIMI, BARBONI, BERARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CAUSIN, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, MINUTO, PAPTATHEU, PAGANO, PAROLI, SCHIFANI, SICLARI, RIZZOTTI e TIRABOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2020

Nuove norme sull’innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio e assicurativo mediante attività di tecno-finanza

ONOREVOLI SENATORI. – La tecnologia finanziaria o tecno-finanza, nota con il termine inglese *FinTech*, avanza e cresce ogni giorno. Da manifestazione sporadica ormai è divenuta un fenomeno di massa che già pervade, e nel prossimo futuro pervaderà con ancor maggiore intensità, l'operatività dell'intero mondo finanziario. In Italia, prima la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), poi l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la Banca d'Italia, quindi il Parlamento (con l'avvio di un'indagine conoscitiva) e il Governo (con l'istituzione di un tavolo di lavoro) hanno inserito nella loro agenda il tema della tecnologia finanziaria.

Che il cosiddetto modello *disruptive* (innovazione sconvolgente), evidenziato dalla *FinTech*, avrà un impatto rilevante lo dimostra il confronto con altri settori che si sono già scontrati con la rivoluzione digitale: basti pensare a musica, viaggi e video. In soli dieci anni abbiamo visto nascere e imporsi alla quotidianità siti come *iTunes*, *Spotify*, *Expedia*, *Booking* e *Netflix*. Chi si è mosso prima e meglio ha visto crescere i profitti e ha dato vita a un mercato molto concentrato: se nel mercato « fisico » le maggiori imprese costituivano il 45 per cento del settore, nel nuovo mondo rappresentano l'80 per cento. In Cina società come *Alipay* e *Tencent* hanno ormai un numero di clienti paragonabile a quelli degli istituti classici, le maggiori compagnie *FinTech* (cosiddette *BigTech*) possono vantare 1,8 miliardi di utenti e se nel 2010 gli investimenti privati in società *FinTech* erano pari a 1,8 miliardi di dollari, nel 2015 sono cresciuti sino alla cifra di 19 miliardi. Secondo un rapporto della *Juniper Research* dal titolo « *Retail*

Banking: Digital Transformation & Disruptor Opportunities 2017-2021 », entro il 2021 quasi 3 miliardi di utenti potranno accedere ai servizi bancari al dettaglio tramite *smartphone*, *tablet* e *personal computer*. Nel Regno Unito, nel solo *Canary Wharf FinTech* sono registrati 50.000 posti di lavoro diretti, con un indotto di 120.000 dollari. Si stima che il 24 per cento dei ricavi delle banche sono a rischio nei prossimi cinque anni a causa della tecnologia finanziaria. L'ex amministratore delegato di *Barclays* stima un calo del 50 per cento dei dipendenti bancari nei prossimi dieci anni. D'altronde la dimensione di tale fenomeno la si comprende, tra l'altro, scorrendo il primo rapporto dell'osservatorio *Digital finance* della *School of management* del Politecnico di Milano, nel quale si rileva che negli ultimi sei anni sono nate (a livello internazionale) più di 750 nuove aziende *FinTech*, che hanno raccolto ben 26,5 miliardi di dollari di finanziamenti.

In Italia 6,5 milioni di famiglie hanno un patrimonio finanziario complessivo superiore a 100.000 dollari, per un ammontare di depositi bancari pari a 600 miliardi di euro. Il 70 per cento di queste si dichiara disponibile a pagare una commissione per usufruire di un servizio di consulenza evoluta.

Lo Stato deve governare il cambiamento con lo scopo di mantenere o, meglio, di accrescere il benessere della collettività e quindi deve necessariamente ripensare al modello di sviluppo e alle politiche industriali, di fronte alla nascita di nuovi settori, nuovi lavori e nuovi modelli di servizio, minimizzando gli impatti e massimizzando le opportunità di questo fenomeno.

La *Brexit* ha creato i presupposti per l'apertura del mercato delle aziende *FinTech*, ma per intercettarle dobbiamo muoverci velocemente e con una sana dose di coraggio.

La tecnologia finanziaria, grazie alla disintermediazione, alla semplificazione e all'efficientamento dei processi e dei servizi, nonché alla tecnologia abilitante, genera inclusione finanziaria con democratizzazione della finanza, economicità dei servizi, tutela del risparmiatore, aumento della concorrenza e personalizzazione dei servizi.

Il superamento della logica di intermediazione bancaria tradizionale è insito nel *business model* che la *FinTech* ispira ad adottare: le piattaforme di prestito tra privati (*peer-to-peer lending*) generano inclusione finanziaria ed economica, il finanziamento collettivo (*crowdfunding*) e le offerte di moneta iniziale (*initial coin offering-ICO*) consentono alle *start-up* un accesso al mercato dei capitali diretto e a basso costo, le piattaforme di cessione di fatture commerciali (*invoice trading*) permettono alle aziende di aumentare il capitale circolante, i pagamenti e il trasferimento di denaro sono resi più economici e istantanei attraverso l'utilizzo della tecnologia, l'investimento dei risparmi è diventato meno rischioso e quindi l'investitore è più tutelato, grazie alla possibilità di usufruire di modalità di consulenza e di strumenti sinora riservati a determinate categorie di clientela.

Questo disegno di legge mira a sviluppare un progetto di « Italia amica della *FinTech* » che, tra le altre cose, passa per la previsione di un sistema normativo improntato all'organicità e alla semplificazione, necessarie per fornire agli operatori un contesto chiaro e agevole di regole: che preveda l'istituzione di un interlocutore pubblico unico, che rap-

presenti un punto di riferimento italiano sulla *FinTech*, sia a livello nazionale sia nei consessi internazionali, e che coordini e metta a sistema le varie iniziative in materia, anche fungendo da raccordo tra pubblico e privato; che sostenga la ricerca in tutte le aree della *FinTech*, per costruire una *leadership* accademica e tecnologica nel settore; che fornisca una possibilità di realizzazione professionale e umana per i tanti *millennials* esperti nelle tecnologie informatiche. In questo contesto il ruolo del legislatore deve essere quello di assicurare che l'azione innovatrice, e in alcuni casi distruttrice, delle nuove tecnologie finanziarie non riproponga i disequilibri, le strette concorrenziali e gli abusi di posizione attuali, mutando solo i soggetti che possono goderne, ma garantisca che i « dividendi » dell'innovazione tecnologica siano fruiti da una platea sempre più vasta di cittadini. Occorre cioè, in una prospettiva autenticamente riformista, sfruttare le energie formidabili delle nuove tecnologie come motore non per una mera redistribuzione di rendite di posizione o una sostituzione di vecchie con nuove *élite*, ma per ampliare il benessere delle persone e favorire l'inclusione, che non può essere solo finanziaria, ma deve divenire sociale, politica e umana.

All'articolo 1 si dispone che la Banca d'Italia rediga annualmente una relazione di analisi delle attività di tecno-finanza (*FinTech*) e formuli proposte di carattere normativo necessarie a favorirne lo sviluppo.

All'articolo 2 è istituito l'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria, con lo scopo di guidare il progetto di sviluppo della *FinTech* in Italia e all'estero.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Relazione sulle attività di tecno-finanza)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), redige annualmente una relazione di analisi delle attività di tecno-finanza (*FinTech*) e formula proposte di carattere normativo necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo eventuali modifiche al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2.

(Istituzione dell'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria)

1. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore *FinTech* e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale per la tecnologia finanziaria, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato « Ente », con sede a Milano.

2. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a

venti unità provenienti da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

3. È organo dell'Ente un consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.

4. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che, con proprio decreto, ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

5. I membri del consiglio direttivo diversi dal direttore, di cui cinque designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e cinque dal Ministro dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

6. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può altresì concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L'ente collabora e si coordina altresì con il Comitato *FinTech* di cui all'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7. All'Ente sono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine

di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende *FinTech* nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire eventuali controversie. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente collabora con la Banca d'Italia e con la CONSOB.

8. Lo statuto dell'Ente, proposto dal consiglio direttivo, è adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura di cui al primo periodo sono altresì adottate le modifiche allo statuto.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00